

PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE

➤ **Testo Unico rinnovabili: pubblicato il provvedimento in Gazzetta Ufficiale**

Il D.lgs. n. 190/2024 (c.d. *Testo Unico Rinnovabili* o *Testo Unico FER*), avente ad oggetto la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2024 ed è entrato in vigore il 30 dicembre 2024. Le Regioni e gli enti locali dovranno adeguarsi ai principi da esso previsti entro i successivi 180 giorni. Tra le principali novità, si segnala la semplificazione in tre regimi amministrativi – attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica – e l'introduzione delle c.d. zone di accelerazione. In merito a quest'ultimo aspetto, è previsto che, entro il 21 maggio 2025, il GSE pubblichi una mappatura del territorio nazionale, individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l'installazione di impianti FER, delle relative infrastrutture e opere connesse, nonché degli impianti di stoccaggio. Successivamente, entro il 21 febbraio 2026, le Regioni dovranno adottare, sulla base di tale mappatura, un Piano per l'individuazione delle zone di accelerazioni terrestri.

➤ **FER X transitorio: firmato il decreto**

A seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea a metà dicembre, il 30 dicembre il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato il decreto relativo al meccanismo FER X transitorio per il 2025 che sarà applicabile fino al 31 dicembre 2025.

L'entrata in vigore del provvedimento è subordinata alla pubblicazione sul sito del MASE, che ad oggi non risulta ancora avvenuta. Successivamente, entro 90 giorni, dovranno essere approvate le regole operative per l'accesso al meccanismo e, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto di approvazione, il GSE emanerà il primo avviso pubblico sulla base del calendario delle aste.

Tra i punti salienti, si segnalano i meccanismi per il calcolo della tariffa incentivante e i criteri per il suo ottenimento, con accesso diretto o tramite aste, a seconda che si tratti di impianti con potenza inferiore o superiore a 1MW.

➤ **Energy Release: prorogato il termine per la manifestazione di interesse**

A seguito della pubblicazione del bando da parte del GSE per l'Energy Release 2.0, su indicazione del MASE, il GSE ha nuovamente prorogato il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse alla procedura di assegnazione prevista dall'Energy Release, posticipandolo dal 14 febbraio al 3 marzo 2025. Inoltre, è stato ampliato il perimetro dei soggetti ammissibili, includendo anche i "soggetti iscritti o che abbiano presentato richiesta d'inserimento negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica relativi agli anni 2024 e 2025", ed è stato incrementato il quantitativo di energia assegnabile e portata da 23 a 24

TWh/annui.

➤ **In GU il DL Emergenze e attuazione PNRR**

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2025, è entrato in vigore il D.L. n. 208/2024 e sono ora al vaglio gli emendamenti parlamentari che precedono la sua conversione in legge. Il Decreto riguarda, tra l'altro, il sistema di garanzie relative ai contratti PPA di cui al capitolo REPowerEU del PNRR e prevede che il GSE assuma il ruolo di garante di ultima istanza per la piattaforma di compravendita di energia FER gestita dal GME. Le modalità e le condizioni applicative saranno regolate con un apposito decreto del MASE.

GIURISPRUDENZA

➤ **Consiglio di Stato: illegittima la normativa regionale umbra**

Con sentenza n. 466 del 22 gennaio 2025, il Consiglio di Stato (CdS) ha riformato la sentenza n. 723/2023 del TAR Umbria e annullato i provvedimenti regionali di diniego della richiesta di autorizzazione per un impianto fotovoltaico. In particolare, afferma il CdS, la liberalizzazione della realizzazione di impianti nelle aree industriali, operata dal D. Lgs. 199/2021, esclude ogni potere sostitutivo in capo alle Regioni, le quali non possono pertanto introdurre in tali aree dei criteri più stringenti di quelli transitoriamente previsti dal predetto decreto.

➤ **CdM: impugnata la legge n. 20/2024 della Regione Sardegna**

Durante la propria seduta del 28 gennaio 2025, il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge della Regione Sardegna n. 20/2024 dinanzi alla Corte Costituzionale, lamentando, tra l'altro, la violazione dei criteri di riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni, nonché la violazione dei principi di uguaglianza, certezza del diritto e legittimo affidamento. Impossibile stimare i tempi necessari per la sentenza, ma non si esclude che la Legge 20/2024 venga nel frattempo sospesa in via cautelare.

➤ **CdM: impugnata la legge n. 36/2024 della Regione Calabria**

Il Governo ha impugnato la legge della Regione Calabria n. 36 del 26 novembre 2024 che ha introdotto un divieto per la realizzazione di impianti a biomasse superiori a 10 MWt nei parchi nazionali e regionali e che impone agli impianti esistenti la riduzione della potenza entro maggio 2025, a pena di decadenza della relativa autorizzazione. Tra le motivazioni pubblicate dal Dipartimento per gli affari regionali, si sostiene che l'art. 14 della suddetta legge introdurrebbe un divieto alla realizzazione di una specifica tipologia di impianto FER in una determinata area, e che la misura si applicherebbe retroattivamente sia agli impianti in iter, che a quelli già in esercizio.

➤ **L'Agenzia delle Entrate sui rapporti tra trascrizione e DL Agricoltura**

Con la risoluzione n. 4 del 13 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate si è pronun-

ciata sul rapporto tra il D.L. n. 63/2024 (DL Agricoltura) e la disciplina codicistica della trascrizione. Poiché il DL Agricoltura non ha introdotto alcuna deroga alle norme sulla trascrizione, nonostante la durata minima dei contratti preliminari di superficie sia oggi fissata in 6 anni, gli effetti della trascrizione potranno esplicarsi al massimo per un triennio, come previsto dall'art. 2645 bis del codice civile. Interessante anche la statuizione secondo cui la proroga dei contratti già stipulati non necessita di alcuna formalità pubblicitaria, trovando applicazione di diritto.

➤ **TAR Calabria: sentenza n. 57/2025**

Il TAR Calabria con sentenza n. 57/2025 ha annullato il decreto di diniego di PAUR di un progetto di un parco eolico, pronunciandosi in linea con la più recente giurisprudenza che, sul tema del valore da assegnare – in seno a tale tipologia di procedimento – al parere reso dalle amministrazioni portatrici di interessi sensibili, valorizza la valutazione discrezionale finale dell'autorità decidente. Richiamando giurisprudenza conforme, il tribunale ha precisato che l'autorità decidente è tenuta *"a comporre gli interessi in concorso e ad adottare un provvedimento finale che sia esito di una autonoma valutazione"*, non potendo negare la richiesta di autorizzazione con un mero richiamo acritico al contenuto di un parere negativo di una delle amministrazioni partecipanti, ancorché tenuta a manifestare un parere vincolante.

➤ **TAR Lombardia: sentenza n. 43/2025**

Con sentenza n. 43/2025, il TAR Lombardia ha confermato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa affermando che il cambio del punto di connessione alla rete e lo spostamento dell'impianto sono espressione di nuova domanda di connessione e non soluzioni di modifica progettuale, necessitando pertanto di un nuovo e di un diverso preventivo e non di una mera modifica di quello elaborato per il progetto originario. Il Tribunale ha infatti precisato che è ragionevole consentire all'impresa richiedente di modificare l'ubicazione solo entro limiti spaziali notevolmente ridotti, pena la snaturazione completa del preventivo già emesso, essendo l'ubicazione dell'impianto a determinare il preventivo di connessione e non viceversa.

NORMATIVE IN CORSO DI APPROVAZIONE

➤ **Decreto FER 2: in arrivo intervento MASE per evitare condotte speculative**

A seguito del parere positivo del 21 gennaio 2025 espresso da ARERA sullo schema di decreto del MASE recante modifiche al decreto FER 2, si è ora in attesa del provvedimento definitivo. L'intervento è finalizzato a limitare le rinunce all'esito di una procedura dettate solo dalla volontà di accedere a condizioni maggiormente favorevoli di una procedura successiva, ritardando così la realizzazione degli impianti e limitando la partecipazione di altri soggetti potenzialmente interessati. In particolare, la modifica riguarderà l'art. 7, co. 4, e prevede che non si applichino le disposizioni del comma 3 (ossia la decadenza degli incentivi legata ai ritardi nella realizzazione degli impianti, con riduzione del 20% della tariffa in caso di

riammissione successiva) qualora, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il soggetto richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla posizione utile in graduatoria; a tali soggetti sarà consentita la partecipazione alle procedure successive per il medesimo impianto, ma non gli sarà possibile aggiudicarsi una tariffa superiore rispetto a quella oggetto di rinuncia ridotta del 5%. Una seconda modifica riguarderà l'art. 14, comma 1, lett. c), ed è diretta ad anticipare al 31 dicembre 2025 (in luogo del 31 dicembre 2026) la redazione di una valutazione intermedia da parte del soggetto che dovrà essere individuato ai sensi della medesima norma.

➤ **Net-Zero: bozze regolamenti per componenti industriali e criteri aste FER**

La Commissione europea, in conformità al *Net-Zero Industry Act* (Regolamento (UE) 2024/1735), ha pubblicato la bozza del regolamento delegato con cui individua l'elenco dei componenti specifici utilizzati per la produzione di tecnologie net-zero (tra cui rientrano le FER) e quella del regolamento esecutivo volto a specificare i criteri "non di prezzo" (condotta commerciale responsabile, *cyber* e *data security*, capacità di consegnare il progetto in modo completo e puntuale) che gli Stati membri dovranno applicare alle aste FER per almeno il 30% del volume messo all'asta annualmente o, in alternativa, ad almeno 6 GW all'anno.

DISCLAIMER

Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

4

Gregorio Gitti, Managing Partner
Email: gregorio.gitti@grplex.com

Francesca Bogoni, Partner
Email: francesca.bogoni@grplex.com

Matteo Patrignani, Counsel
Email: matteo.patrignani@grplex.com

Mattia Peretti, Counsel
Email: mattia.peretti@grplex.com